

N. 11-1/2025 R. PR. UNIT.



## TRIBUNALE DI CATANIA

### SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente

#### SENTENZA

nel procedimento ex art. 74 ss. iscritto al n. 11-1/2025 Proc. Un. avente ad oggetto “concordato minore” ad istanza di:

[REDACTED]  
[REDACTED], entrambi residenti a [REDACTED] in proprio e per la ditta individuale [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] 7 tutti rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED];

\*\*\*

vista la relazione redatta dall'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori commercialisti di Catania, nella persona del gestore dott.ssa [REDACTED];


visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 10/3/2025 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;

vista la relazione depositata dal nominato Commissario avv. Piergiuseppe Arena il quale ha attestato che “risulta raggiunta la maggioranza assoluta dei creditori ammessi al voto (voti positivi € 186.744,68 su € 243.411,67 – pari al 76,72%) nonché la maggioranza nella Classe A (voti positivi al 100%). - Con riferimento alla Classe B, si precisa che è stata inserita nel calcolo anche la quota residua del credito della Classe A (privilegio generale) retrocessa al chirografo perché non soddisfatta (pari al 63% di € 58.752,32), che è stata considerata come voto favorevole al concordato stante che tutti i creditori della Classe A hanno votato positivamente. Anche nella Classe B è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei creditori ammessi al voto”;

rilevato che trattasi di concordato in continuità dell'impresa individuale [REDACTED];

rilevato che l'ammontare dei debiti degli istanti è complessivamente pari ad € [REDACTED] così suddivisi, fermo restando che la relazione redatta dall'OCC contiene la distinzione delle masse fra i debitori (cfr. pagina 39 e 40 della relazione);






rilevato che il nucleo familiare è composto dagli istanti e che le entrate complessive ammontano ad € 3.300,00; l'accantonamento medio mensile proposto nel piano ammonta ad € 1.500,00. Tale importo consente di mantenere ai proponenti € 1.800,00 mensili, in linea, pertanto, con le spese dello stesso nucleo familiare, per come rettificata nella relazione del 27 febbraio 2025, depositata dall'OCC a seguito della richiesta di chiarimenti ed integrazione formulata con il decreto del 14 febbraio 2025;

rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che i proponenti sono titolari dei seguenti beni:



**2.** Magazzino sito a Gravina di Catania (CT) alla via Emanuele Cutore nr. 60 e censito al foglio 2, particella 963, sub.28. Immobile in comproprietà (50,00% ciascuno) tra [REDACTED] con superficie pari a 163 mq. Anche tale immobile è stato valutato con perizia di stima del 14.06.2024, a firma dell'Ing. Giorgio Benigno, che ha attribuito allo stesso un valore commerciale pari ad €. **106.650,00**; **3.** [REDACTED]



rilevato che sui beni sub 1) e sub 2) grava ipoteca a favore di [redacted]  
[redacted] 0, relativa alla sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario  
stipulato dai proponenti in data [redacted].

rilevato, quanto patrimonio mobiliare, che [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

rilevato che, per come accertato dall'OCC, i proponenti non hanno compiuto atti eccedenti  
l'ordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di concordato minore prevede il pagamento dell'importo  
complessivo di [redacted] come previsto  
nella integrazione della relazione depositata dalla [redacted] secondo la tabella che  
segue:

rilevato che, come si evince dalla superiore tabella, parte delle risorse destinate ai creditori  
sarà ricavata dalla vendita dell'immobile sub 2) ovvero del magazzino sito a Gravina di  
Catania (CT) alla via Emanuele Cutore nr. 60 e censito al foglio 2, particella 963, sub.28;

rilevato che, più precisamente, i proponenti si sono obbligati a versare: **a)** l'importo di €  
[redacted] a titolo di rata iniziale da versare entro 60 giorni dall'omologa; **b)** l'importo di €  
[redacted], con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese  
a decorrere dal mese successivo al versamento della prima rata; **c)** l'importo di € 106.650,00



derivante dalla liquidazione dell'immobile di proprietà degli istanti al 50% pro-capite, già oggetto di stima e valutazione da parte dell'Ingegnere Benigno;  
rilevato che nella proposta è stato previsto altresì un "fondo rischi ed imprevisti" pari ad € 20.988,16 e che detto importo potrà essere utilizzato per il pagamento (nelle medesime percentuali previste nella proposta, in base al relativo rango) delle ulteriori somme emerse in sede di votazione, ad eccezione dell'importo vantato da [REDACTED] che – per sua stessa ammissione- non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione di credito per mero errore alla stessa imputabile;  
rilevato che le somme saranno ripartite secondo le modalità riassunte nella dettagliata tabella contenuta nella relazione integrativa a pagina 9, redatta dall'OCC;  
rilevato che, in conformità al disposto dell'art. 78 comma 2-bis D.Lgs. n. 14/2019 è stato nominato il commissario giudiziale avv. Piergiuseppe Arena, perché svolga, le funzioni dell'OCC;  
rilevato che lo stesso Commissario ha chiesto che venga disposto un fondo spese congruo (non inferiore a € 2.000,00) per procedere alla liquidazione con modalità competitive del cespite di Gravina di Catania alla via Cutore n. 60 censito in catasto al fgl. 2 part.Illa 963 sub 28; tuttavia, questo Decidente ritiene che la predisposizione del fondo spese non sia necessaria in quanto la stessa proposta elaborata dall'OCC prevede un importo di € 1.500 destinato proprio alla liquidazione del detto immobile che dovrà avvenire entro il quinto anno dall'omologa;  
visto l'art. 80 CCII

**P. Q. M.  
OMOLOGA**

il concordato minore proposto da [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] in proprio e per la ditta individuale [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

**DISPONE**

che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza ai debitori, all'OCC e al commissario giudiziale, affinché quest'ultimo provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;  
la trascrizione della presente sentenza a cura del commissario, in presenza di beni immobili o mobili registrati;  
che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta omologata;  
che il commissario vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;  
che i debitori, come previsto dall'art. 81 CCII, provvedano alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti



specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del commissario sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;

che il commissario riferisca al Giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al Giudice, sentiti i debitori, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il Giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;

DICHIARA

chiusa la procedura.

Si comunichi.

Catania, 6/5/2025

Il Giudice  
Laura Messina

